DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Liquid Chromatograph, model Series 2/2 with spectrophotometric Detector, model LC-85 and accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/376/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 17 novembre 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Liquid Chromatograph, model Series 2/2 with spectrophotometric Detector, model LC-85 and accessories », ordinato il 9 aprile 1981 e destinato a essere utilizzato per lo studio di metodi di cure di tipo agronomico e chimico applicabili alle culture e, in particolare, per la rivelazione di pesticidi nelle acque, nelle soluzioni acquose del suolo, negli estratti dal terreno e nelle parti della pianta, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composti dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 19 aprile 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo in fase liquida; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità e la precisione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « ACS 750 with 300 Series Pump » costruito dalla ditta Applied Chromatography Systems Ltd, Concorde House, Concorde Street, Hutton, Bedfordshire, Regno Unito, e dell'apparecchio « LC-XPD » costruito dalla ditta Pye Unicam Ltd, York Street, Cambridge CB1 2PX Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Liquid Chromatograph , model Series 2/2 with spectrophotometric Detector, model LC-85 and accessories », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 17 novembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.